« *Articolo 2*

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, la riscossione dell'elemento mobile applicabile all'importazione di tapioca (voce 19.04 della tariffa doganale comune) è sospesa.

2. Le disposizioni dell'articolo 1 non fanno ostacolo al mantenimento del regime di franchigia di cui fruiva eventualmente, alla data del 31 maggio 1967, la cioccolata (voce ex 18.06 C della tariffa doganale comune) all'importazione negli Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento è applicabile :

— per quanto concerne i prodotti originari degli Stati africani e malgascio associati, sino all'entrata in vigore della nuova Convenzione, ma non oltre il 30 giugno 1970 ;

— per quanto riguarda i prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità, sino all'entrata in vigore delle disposizioni che dovranno sostituire la decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964, ma non oltre il 30 giugno 1970. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

REGOLAMENTO (CEE) N. 989/69 DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 1969

che proroga il regime applicabile a taluni prodotti agricoli originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che, con la Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità [2], quest'ultima si è impegnata a tener conto, nella determinazione della propria politica agraria comune, degli interessi dei SAMA per quanto concerne i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei ;

considerando che, in virtù della decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [3], quest'ultima ha preso lo stesso impegno per ciò che riguarda gli interessi di detti paesi e territori ;

considerando che, a seguito di tale impegno, sono stati adottati il regolamento (CEE) n. 800/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 2013/68 [5], il regolamento n. 404/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo al regime applicabile al riso e alle rotture di riso originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltre-

(1) GU n. C 63 del 28. 5. 1969, pag. 33.
(2) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1431/64.
(3) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1472/64.
(4) GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 2.
(5) GU n. L 299 del 13. 12. 1968, pag. 6.

mare [1], prorogato dal regolamento (CEE) n. 884/68 [2], il regolamento n. 355/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo al regime applicabile ai prodotti oleaginosi originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare [3], nonché il regolamento (CEE) n. 866/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare [4] ;

considerando che, con decisione del consiglio di associazione, relativa alle misure transitorie da applicare dopo il 31 maggio 1969, l'impegno assunto dalla Comunità nei confronti degli Stati africani e malgascio associati è stato prorogato sino all'entrata in vigore della nuova Convenzione e, al più tardi, sino al 30 giugno 1970 ;

considerando che, con decisione del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa alle misure transitorie concernenti i paesi e territori d'oltremare da applicare posteriormente al 31 maggio 1969 [5], l'impegno nei confronti dei paesi e territori d'oltremare è stato prorogato per il periodo compreso tra il 1° giugno 1969 e l'entrata in vigore delle disposizioni che dovranno sostituire la decisione del 25 febbraio 1964, ma non oltre il 30 giugno 1970 ;

considerando che sussistono tuttora i motivi che hanno condotto all'adozione dei regimi istituiti ; che occorre pertanto mantenere tali regimi per tutta la durata dell'impegno della Comunità nei confronti degli Stati, dei paesi e dei territori associati ;

considerando che si è proceduto alle consultazioni con gli Stati associati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

La seconda frase figurante :

— all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 800/68,

— all'articolo 4 del regolamento n. 404/67/CEE,

— all'articolo 3 del regolamento n. 355/67/CEE,

— all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 866/68,

è sostituita dalla frase seguente : « Esso è applicabile :

— per quanto concerne i prodotti originari degli Stati africani e malgascio associati, sino all'entrata in vigore della nuova Convenzione, ma non oltre il 30 giugno 1970 ;

— per quanto riguarda i prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità, sino all'entrata in vigore delle disposizioni che dovranno sostituire la decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964, ma non oltre il 30 giugno 1970. »

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

(1) GU n. 183 del 5. 8. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 173 del 27. 7. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 17.
(5) Vedi pag. 64 della presente Gazzetta ufficiale.